

COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 1

in data: **18.02.2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE IUC (IMU - TASI - TARI)
E PIANO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - CARNIA SERAFINO	Presente	8 - UCCELLI BATTISTA	Assente	
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE	Assente	9 - LUCCHIARI PAOLO	Assente	
3 - TRONCONI DANIELA	Presente	10 - FONDRINI MARIA ANTONELLA	Assente	
4 - CERESA ROBERTO	Presente	11 - VENEGONI LUCA	Presente	
5 - MAFFIOLI TERESIO	Presente	12 -		
6 - GRILLO MARIA CATIA	Presente	13 -		
7 - VAGNATO MARCO	Presente			

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Carnia Serafino** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 degli Enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di C.C. del 14.02.2018 n. 5 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l'imposta dovrà essere versata sulla base della specifica aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l'individuazione dei Comuni non montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

RITENUTO di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per terreni agricoli	8.6 per mille
Aliquota per tutti i fabbricati produttivi di Cat. D	8.6 per mille
Aliquota per le aree edificabili.	8.6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati.	8.6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che il Comune potrà mantenere nel 2019 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare.

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 28.04.2016 n. 4;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 36.000,00
Cura del verde pubblico	€ 6.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 5.000,00
Sgombero neve	€ 2.000,00
Servizi di polizia locale	€ 50.700,00
Servizi cimiteriali	€ 7.000,00
TOTALE	€ 106.700,00

CONSIDERATO in ogni caso che l'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2019 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno

2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2. per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2 per mille

Nel caso di immobili affittati, la quota del tributo sarà così suddivisa:

- 70% a carico del proprietario (pari all'1, 40 per mille);
- 30% a carico dell'occupante (pari allo 0,60 per mille), se per l'occupante è abitazione principale, il tributo è dovuto solo dal proprietario.

CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 - 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

che **il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti**, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi. In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune.

Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell'immobile a disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1^ rata	30 settembre
	2^ rata	30 novembre
	Saldo	31 gennaio

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale del 28.04.2016 n. 4;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

CON VOTI favorevoli 6 su n. 7 presenti e n. 6 votanti – n. 1 astenuti (Venegoni), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per terreni agricoli	8.6 per mille
Aliquota per tutti i fabbricati produttivi di Cat. D	8.6 per mille
Aliquota per le aree edificabili.	8.6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati.	8.6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2. per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2 per mille

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 60,00 per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2019.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare per l'anno 2019j le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come da prospetto allegato;

3. Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre 30 novembre
	Saldo	31 gennaio

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza dell'ultima rata, fissata al mese di gennaio;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, con voti favorevoli 6 su n. 7 presenti e n. 6 votanti – n. 1 astenuti (Venegoni), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella Teresa**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to**

Delibera di C.C. n. 1 del 18.02.2019

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.03.2019 al 21.03.2019 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __06.03.2019 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (16.03.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __16.03.2019 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 06.03.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di OTTOBIANO

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	2.500,00		2.500,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	1.500,00		1.500,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	32.654,45		32.654,45
CCD – Costi comuni diversi	7.828,08		7.828,08
AC – Altri costi operativi di gestione	25.498,97		25.498,97
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	8.380,38		8.380,38
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		15.454,78	15.454,78
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		21.165,99	21.165,99
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		23.193,21	23.193,21
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		12.120,75	12.120,75
SOMMANO	78.361,88	71.934,73	150.296,61
	52,14%	47,86%	100,00%

% COPERTURA 2019

100%

PREVISIONE ENTRATA			150.296,61
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			2.200,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	79.508,92	72.987,69	152.496,61

UTENZE DOMESTICHE	62.016,96	65.921,40	127.938,36
% su totale di colonna	78,00%	90,32%	83,90%
% su totale utenze domestiche	48,47%	51,53%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	17.491,96	7.066,29	24.558,25
% su totale di colonna	22,00%	9,68%	16,10%
% su totale utenze non domestiche	71,23%	28,77%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018

	Kg	%
TOTALE R.S.U.	2.166.929	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	2.166.929	
UTENZE NON DOMESTICHE	209.791	9,68%
UTENZE DOMESTICHE	1.957.138	90,32%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		1,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI	1
AREA GEOGRAFICA	Nord
ABITANTI >5000	NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2018
ALiquota E.C.A. 2012	10%
ADDIZIONALE PROVINCIALE	5%

Redatto il 12/02/2019

Comune di OTTOBIANO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	94,578773					
Famiglie di 1 componente	210	20.449,00	39,5%	97,4	0,84	0,60	0,900584	87,70	56,75	56,75	144,44
Famiglie di 2 componenti	137	15.296,00	25,8%	111,6	0,98	1,40	1,050682	117,31	132,41	66,21	249,72
Famiglie di 3 componenti	103	12.296,00	19,4%	119,4	1,08	1,80	1,157894	138,23	170,24	56,75	308,47
Famiglie di 4 componenti	65	8.467,00	12,2%	130,3	1,16	2,20	1,243664	162,00	208,07	52,02	370,07
Famiglie di 5 componenti	14	1.760,00	2,6%	125,7	1,24	2,90	1,329434	167,13	274,28	54,86	441,41
Famiglie di 6 o più componenti	3	303,00	0,6%	101,0	1,30	3,40	1,393761	140,77	321,57	53,59	462,34
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,84	0,60	0,900584	-	56,75	56,75	56,75
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,84	0,00	0,900584	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	532	58.571,00	100%	110,1		Media	1,179337		Media	56,69	

Comune di OTTOBIANO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
								n	m ²	Quv*Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2	1.034,00	max	0,51	max	4,20	0,349621	0,141467	0,491088
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	15.020,00	max	0,80	max	6,55	0,548425	0,220621	0,769046
3	Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	0,431885	0,175149	0,607034
4	Esposizioni, autosaloni	26	6.321,00	max	0,43	max	3,55	0,294778	0,119573	0,414352
5	Alberghi con ristorante	-	-	max	1,33	max	10,93	0,911757	0,368150	1,279907
6	Alberghi senza ristorante	-	-	max	0,91	max	7,49	0,623833	0,252282	0,876116
7	Case di cura e riposo	1	1.376,00	max	1,00	max	8,19	0,685531	0,275860	0,961391
8	Uffici, agenzie, studi professionali	20	1.401,00	max	1,13	max	9,30	0,774650	0,313248	1,087898
9	Banche ed istituti di credito	2	220,00	max	0,58	max	4,78	0,397608	0,161003	0,558611
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1	60,00	max	1,11	max	9,12	0,760940	0,307185	1,068125
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	155,00	max	1,52	max	12,45	1,042008	0,419348	1,461355
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	-	-	max	1,04	max	8,50	0,712953	0,286302	0,999254
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	max	1,16	max	9,48	0,795216	0,319311	1,114527
14	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	max	0,91	max	7,50	0,623833	0,252619	0,876453
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	-	-	max	1,09	max	8,92	0,747229	0,300448	1,047677
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2	362,00	min	4,84	min	39,67	3,317972	1,336187	4,654158
17	Bar, caffè, pasticceria	3	244,00	min	3,64	min	29,82	2,495334	1,004414	3,499748
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2	120,00	max	2,38	max	19,55	1,631565	0,658494	2,290058
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	max	2,61	max	21,41	1,789237	0,721143	2,510380
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	18,00	min	6,06	min	49,72	4,154320	1,674696	5,829016
21	Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	1,124271	0,453030	1,577302
22	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30	-	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	1	12.769,00	min	0,30	min	2,50	0,205659	0,084206	0,289866
Totale		64	39.100,00							